SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 24 aprile 1993, n. 33.

Attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Titolo V). Il conto annuale (art. 65). Esercizio 1992.

93A2713

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1992

Istituzione di una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e rideterminazione degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali nelle province di Torino, Novara, Vercelli e Asti della regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro», e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 1, ed 11, comma 2, dell'art. 2;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1987 nel registro n. 11-131, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Piemonte;

Considerato che l'attuazione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da svariati comuni della regione in ordine ad opportune modifiche degli ambiti territoriali di alcune circoscrizioni per agevolare la fruibilità dei servizi;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di alcune di quelle precedentemente istituite;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego del Piemonte nella seduta del 16 febbraio 1990, parere concernente l'opportunità di istituire una nuova sezione corcoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricòltura e di modificare gli ambiti territoriali di alcune sezioni precedentemente istituite nella regione Piemonte;

Ritenuto, viceversa, di non accogliere, in quanto non giustificata da condizioni socio-economiche, la proposta della CRI Piemonte relativamente alla attribuzione alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 26 di Cossato delle competenze per il collocamento in agricoltura anche sui comuni attualmente rientranti nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 27 di Trivero;

Decreta:

Provincia di Torino.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Cuorgnè e n. 8 di Ivrea sono così modificati:

n. 7 di Cuorgnè, con sede a Cuorgnè, comprendente i comuni di: Cuorgnè, Alpette, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana;

n. 8 di Ivrea, con sede in Ivrea, comprendente i comuni di: Ivrea, Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Lessolo, Loranzè, Lugnacco, Maglione, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestignè, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.

Provincia di Novara.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 18 di Verbania e n. 20 di Arona sono così modificati:

n. 18 di Verbania, con sede a Verbania, comprendente i comuni di: Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio-Spoccia, Cossogno, Cursolo-Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Lesa, Massino Visconti, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone;

n. 20 di Arona, con sede ad Arona, comprendente i comuni di: Arona, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Colazza, Comignago, Divignano, Dormelletto, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pombia, Varallo Pombia.

Provincia di Vercelli.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 23 di Vercelli, n. 24 di Borgosesia, n. 25 di Gattinara, n. 26 di Cossato, n. 27 di Trivero, n. 28 di Biella e n. 29 di Santhià sono così modificati:

n. 23 di Vercelli, con sede a Vercelli, comprendente i comuni di: Vercelli, Albano Vercellese, Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Costanzana, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Greggio, Lignana, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Sali Vercellese, Stroppiana, Tricerro, Trino, Villarboit, Villata,

n. 24 di Borgosesia, con sede a Borgosesia, comprendente i comuni di Borgosesia, Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca;

n. 25 di Gattinara, con sede a Gattinara, comprendente i comuni di: Gattinara, Arborio, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Villa del Bosco;

n. 26 di Cossato, con sede a Cossato, comprendente i comuni di: Cossato, Bioglio, Brusnengo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese;

n. 27 di Trivero, con sede a Trivero, comprendente i comuni di Trivero, Callabiana, Camandona, Coggiola, Mosso Santa Maria, Pistolesa, Portula, Pray, Soprana, Valle Mosso, Veglio;

n. 28 di Biella, con sede a Biella, comprendente i comuni di: Biella, Andorno Micca, Benna, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia,

n. 29 di Santhià, con sede a Santhià, comprendente i comuni di: Santhià, Alice Castello, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Cigliano, Crescentino, Crova, Gifflenga, Lamporo, Livorno Ferraris, Moncrivello, Salasco, Saluggia, San Germano Vercellese, Tronzano Vercellese.

Provincia di Asti.

Viene istituita una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, n. 50 con sede a Villanova d'Asti. Conseguentemente è modificato come appresso l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale n. 37 di Asti:

n. 37 di Asti, con sede ad Asti, comprendente i comuni di: Asti, Antignano, Aramengo, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Cantarana, Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Isola d'Asti, Maretto, Monale, Moncalvo, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Scandeluzza, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo;

n. 50 di Villanova d'Asti, con sede a Villanova d'Asti, comprendente i comuni di: Villanova d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Caprigho, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, Moncucco Torinese, Pino d'Asti, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villafranca d'Asti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro CRISTOFORI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1993
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 26

93A2820

DECRETO 26 aprile 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1979 concernente le modalità per la pubblicazione degli atti relativi alle società cooperative nel Bollettino ufficiale delle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22,

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1979,

Sentita la Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società cooperative e loro consorzi (BUSC) è pubblicato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si divide in due parti: la prima contenente gli atti e la seconda i bilanci.

Le pubblicazioni in detto bollettino sono gratuite.

Art. 2.

Le società cooperative e loro consorzi sono tenuti a chiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative dei seguenti atti:

a) atto costitutivo, statuto e loro modificazioni;

b) deliberazione e atto di fusione;

c) deliberazione e atto di scissione,

d) scioglimento con o senza nomina dei liquidatori ai sensi del n. 5 dell'art. 2448 del codice civile nonché la nomina dei liquidatori negli altri casi previsti dal primo comma del medesimo articolo ed ogni successivo atto che comporti cambiamento nelle persone dei liquidatori,

e) sentenza dichiarativa di fallimento,

f) bilancio di esercizio,

g) bilancio consolidato;

h) bilancio finale di liquidazione.

In detto bollettino vanno inoltre pubblicati, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le avvenute cancellazioni dal registro delle società.

Sono esclusi da tale pubblicazione gli atti relativi ai consorzi contemplati dagli articoli 27-*bis* e 27-*ter* del decreto-legge n. 1577/1947, contenuti nell'art. 5 della legge n 127 del 1971.

Ogni fascicolo del bollettino reca un indice contenente gli atti in esso pubblicati e raggruppati in conformità all'elenco sopra riportato.

Gli indici devono contenere le seguenti indicazioni:

1) denominazione sociale per esteso e l'eventuale sigla;

2) oggetto dell'atto.

Gli atti dui cui alle sopraindicate lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* — integrati dagli estremi del decreto di omologazione, nei casi in cui quest'ultimo sia previsto dalla legge — oltre quello di cui alla lettera *e)*, devono essere pubblicati per estratto da compilarsi, a cura degli uffici riceventi di cui al successivo art. 3, con le indicazioni elencate nel precedente comma.

L'estratto dell'atto di fusione e dell'atto di scissione deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-*bis* del codice civile.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1979, a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso successivamente al 16 aprile 1993, nel presente bollettino — parte seconda — sarà fatta soltanto menzione dell'avvenuto deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Il bilancio consolidato sarà pubblicato, per la prima volta, a partire dall'esercizio che si chiude in data successiva al 16 aprile 1994, con le stesse formalità sopra stabilite per il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 127/1991.

Art. 3.

Le società cooperative e loro consorzi presentano all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente copia degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)* e duplice copia di quelli indicati alle lettere *f)* — una sola copia a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso successivamente al 16 aprile 1993 — e *h)*, entro trenta giorni dal loro deposito presso il competente tribunale, con l'indicazione del numero con il quale la cooperativa è iscritta nel registro delle società e con la data del deposito degli atti stessi

Tale copia è rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 101-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli atti relativi alle cooperative e loro consorzi aventi sede legale nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono depositati, entro lo stesso termine e con le medesime formalità, presso il competente ufficio della regione.

Gli uffici anzidetti, accertato che gli atti presentati per la pubblicazione sono conformi alle disposizioni contenute nel presente decreto, ne rilasciano ricevuta con l'indicazione della data di ricevimento, nonché del numero e della data del fascicolo Bollettino ufficiale delle società cooperative nel quale gli atti stessi verranno pubblicati.

Art 4.

Il Bollettino ufficiale delle società cooperative e loro consorzi è pubblicato il giovedì di ogni settimana e deve contenere gli atti depositati presso gli uffici indicati nel precedente art. 3 nella settimana precedente la pubblicazione di ciascun bollettino.

Art. 5.

Una copia del bollettino è inviata gratuitamente a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai tribunali, alle giunte regionali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed inoltre alle prefetture, alle intendenze di finanza e capitanerie di porto interessate alla ricezione del bollettino medesimo.

Una copia potrà essere inviata gratuitamente ad organi dello Stato che ne facciano esplicita richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

p. *Il Ministro* D'AIMMO

93A2821

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993

Indicazioni per l'elaborazione delle direttive interministeriali relative alla predisposizione dei piani urbani del traffico veicolare, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il «Nuovo codice della strada».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, e l aggiornamento del piano medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1992;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190,

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385;

Visti in particolare del citato decreto legislativo:

l'art. 7 che include, tra l'altro, i comuni a stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, ed a fissare tariffe e condizioni in conformità a direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento per i problemi delle aree urbane;

l'art. 36 che impone ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti ed ai comuni che, anche solo in periodi dell'anno, sono interessati da rilevanti fenomeni di congestione stradale e che vengono a tal fine individuati dalla regione di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, il piano urbano del traffico veicolare da predisporre nel rispetto delle direttive emanate, entro sei mesi dalla suddetta data, dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i problemi delle aree urbane sulla base di indicazioni formulate da questo Comitato;

l'art. 208 che precisa le finalità cui destinare l'80% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice predetto spettanti allo Stato e gli analoghi proventi di competenza degli altri enti territoriali secondo quote da stabilire annualmente con le modalità precisate nella norma richiamata;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica;

Vista la propria delibera del 23 dicembre 1992 con la quale preso atto della necessità di un approccio globale ai problemi di congestione ed inquinamento nelle aree urbane e metropolitane, questo Comitato ha affidato al segretariato l'incarico di redigere uno studio preliminare in materia di «mobilità urbana ed ambiente», sulla cui base definire linee guida per la predisposizione di progetti di interventi strutturali con orizzonte almeno decennale ed articolati con traguardi intermedi:

Visto il documento trasmesso dal segretariato con nota n. 277 del 24 marzo 1993 e redatto sulla base delle risultanze delle analisi di apposito gruppo di lavoro;

Rilevato che il piano urbano al traffico veicolare è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali;

Considerato che, rispetto ai progetti di intervento a medio-lungo periodo previsti dalla citata delibera del 23 dicembre 1992 e definibili quali «piani di trasporto», i piani urbani del traffico veicolare rappresentano lo strumento di gestione razionale del sistema della mobilità nel breve periodo e, per tale aspetto di organizzazione della mobilità, nel tempo dovranno attuare gli indirizzi e le strategie che vengano individuati nel citati piani di trasporto;

Preso atto che tra le misure individuate nel citato documento del segretariato per l'orientamento della domanda di mobilità è ricompresa la definizione della politica tariffaria degli spazi di sosta, di utilizzo delle infrastrutture stradali e dei sistemi di trasporto collettivo;

Ritenuto che le indicazioni sulla tariffazione della sosta risultano coerenti con le previsioni del menzionato Nuovo codice della strada e che la determinazione delle tariffe del sistema del trasporto collettivo in ambito urbano debba avvenire anche alla luce dei principi posti dalla menzionata legge n. 498/1992;

Delibera

Le indicazioni per l'elaborazione delle direttive interministeriali alla cui stregua debbono essere redatti i piani urbani del traffico veicolare sono contenute nel documento predisposto dal segretariato, che viene allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante.

In particolare i criteri-guida cui dovranno essere improntati i piani suddetti sono i seguenti:

progettazione degli interventi in una logica globale del sistema della mobilità;

utilizzo congiunto di misure atte ad incidere sull'offerta di trasporto e di misure intese al controllo ed all'orientamento della domanda di mobilità;

introduzione, anche al fine di finanziare la gestione del sistema della mobilità, di misure di tariffazione dell'uso dell'automobile (con ricorso quanto più possibile generalizzato, per quanto concerne la sosta, all'istituto introdotto dall'art. 7 del menzionato Nuovo codice della strada).

Presupposto indefettibile dei piani urbani del traffico veicolare resta comunque la loro fattibilità finanziaria, che dovrà già rilevare in fase di redazione del «progetto di sistema» ed essere poi approfondita in sede di progettazione esecutiva mediante redazione di un rigoroso piano finanziario.

Impegna

il Ministro dei lavori pubblici a:

provvedere, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, a ripartire sollecitamente la quota-parte dei proventi spettanti allo Stato a norma dell'art. 208 del Nuovo codice della strada tra le finalità previste dalla norma stessa;

a riferire annualmente a questo Comitato sullo stato di attuazione dell'art. 36 del codice predetto anche al fine di consentire al Comitato stesso di procedere ad eventuali aggiornamenti delle proprie indicazioni in vista delle revisioni biennali dei piani urbani del traffico veicolare.

Roma, 7 aprile 1993

Il Presidente delegato. ANDREATTA

ALLEGATO

DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DI PIANI URBANI DI TRAFFICO
(art 36 del codice della strada)

INDICAZIONI DEL CIPET

1. *Premessa*

Il Nuovo codice della strada, all'art 36, fa obbligo dell'adozione del Piano urbano di traffico (PUT) ai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti (comma 1) ovvero comunque interessati da rilevanti problematiche di congestione stradale (comma 2). Il Piano deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice Tali piani devono essere integrati dalla adozione da parte delle province di piani del traffico per la viabilità extraurbana (comma 3)

L'adozione del PUT, su decisione regionale, può divenire di competenza degli organi metropolitani ove esistenti (comma 3)

I PUT devono essere elaborati in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei valori ambientali e finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico (comma 4)

Il Nuovo codice della strada prevede le risorse finanziarie occorrenti per la redazione dei PUT destinando a tale scopo quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (art 208)

Si prevede inoltre (comma 6) che la redazione del PUT avvenga nel rispetto di direttive emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Nuovo codice della strada dai Ministeri competenti (Lavori pubblici con il concerto di ambiente ed area urbana) sulla base di indicazioni formulate dal CIPET

2. *La direttiva per la redazione del PUT e la politica dei trasporti del CIPET*

La rilevanza e la gravità del problema del trasporto urbano è pienamente riconosciuta dal CIPET che ne fa uno degli obiettivi prioritari della propria politica dei trasporti

La soluzione strutturale delle problematiche connesse alla mobilità nelle aree urbane richiede una diversa e più equilibrata ripartizione della domanda fra le diverse modalità di trasporto che favorisca un maggiore uso del trasporto collettivo e un migliore uso del suolo urbano

Per raggiungere questi obiettivi è necessaria una serie di interventi coordinati sul versamente della dotazione di infrastrutture per il trasporto (sistemi di trasporto collettivo rapido di massa, parcheggi di scambio pertinenziali e sostitutivi, collegamenti stradali, percorsi pedonali e ciclabili ecc) della riorganizzazione e prestazione del trasporto collettivo di superficie, del controllo della domanda e della gestione complessiva della mobilità urbana Tali interventi, integrati e coordinati con la strumentazione urbanistica vanno formulati in un piano dei trasporti di lungo periodo di cui siano correttamente valutate la fattibilità tecnica, la convenienza economica, la compatibilità ambientale nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per gli investimenti e la gestione del sistema della mobilità

I PUT e i piani del traffico per la viabilità extraurbana dovranno configurarsi come strumento attuativo relativamente alla organizzazione della mobilità degli indirizzi e delle strategie individuate nei piani di trasporto in coerenza con la politica di assetto e uso del territorio

In questo contesto il PUT rappresenta lo strumento di gestione «razionale» del sistema delle mobilità nel breve periodo, ivi incluse le fasi di possibile emergenza ambientale, attraverso il quale l'amministrazione manifesta le scelte complessive di intervento sul sistema della mobilità nel breve e medio periodo e rispetto al quale può verificare fra l'altro, l'ammontare dei servizi che possono essere prodotti e delle risorse ricavabili

La direttiva per la redazione dei PUT va inoltre redatta tenendo conto degli orientamenti generali di politica dei trasporti urbani del CIPET

necessità di progettare gli interventi considerando il sistema della mobilità nel suo complesso e non per singoli elementi o sistemi modali,

uso di misura di razionalizzazione e ampliamento dell'offerta di trasporto congiuntamente a misure di controllo e orientamento della domanda di mobilità,

introduzione di misure di tariffazione dell'uso dell'automobile per finanziare la gestione del sistema della mobilità (circolazione stradale, sosta e trasporto collettivo)

3. *Definizione e finalità dei PUT*

Un Piano urbano di traffico consiste in un insieme coerente di interventi per l'ottimizzazione del sistema di trasporto di un'area urbana realizzabili nel breve e medio periodo (due anni) nell'ipotesi di dotazione di infrastrutture data Gli interventi da prevedersi nel PUT saranno relativi sia alle condizioni di circolazione usuali che si verificano durante l'anno sia alle eventuali condizioni di emergenza ambientale derivanti dal superamento dei limiti di inquinamento ammissibili

Esso si prefigge il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di trasporto (ad es riduzione dei tempi di viaggio, aumento della affidabilità, riduzione dei consumi e in generale delle risorse da utilizzare a parità di mobilità soddisfatta), di aumento della sicurezza, di riduzione degli impatti ambientali e, in generale, di miglioramento della vivibilità dell'area urbana oggetto di studio, compatibilmente con le risorse economiche disponibili

I suoi contenuti riguardano principalmente la definizione tecnica, la progettazione funzionale, la verifica di compatibilità ambientale e, dove rilevante, la valutazione economico-finanziaria di interventi sulla riorganizzazione ed il controllo della offerta complessiva di trasporto e la gestione della domanda di mobilità

Da ciò consegue che, coerentemente con gli sviluppi della ricerca e della prassi, gli interventi previsti nel PUT debbono essere concepiti, progettati e verificati nella logica dell'intero sistema della mobilità e del soggiacente assetto del territorio considerando i diversi momenti dello spostamento (circolazione e sosta) per i diversi modi di trasporto (pedoni, autoveicoli, mezzi di traporto collettivo, cicli) e per le diverse componenti della mobilità (interna, di scambio e di attraversamento per diversi motivi) Il crescente impatto che la circolazione dei veicoli

commerciali e la distribuzione delle merci hanno sulla circolazione urbana suggerisce la necessità che il PUT, laddove tali problemi sono rilevanti, analizzi e proponga interventi anche per il sottosistema del traffico merci.

È inoltre evidente che aree urbane di diversa dimensione presentano problemi di mobilità e tipologie di offerta di trasporto diverse fra loro. Le tipologie di intervento previste e i contenuti del PUT dovranno pertanto essere differenziati in funzione di alcune pre-definite categorie di area urbana.

Nel caso più generale, il raggiungimento degli obiettivi del PUT richiede l'adozione di misure di diverso tipo sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda. Queste misure si propongono in generale lo sviluppo di un equilibrato sistema di mobilità urbana, in cui ciascuna modalità operi nel rispettivo campo di convenienza tecnico-economica e devono essere progettate e verificate sulla base degli effetti che complessivamente determinano.

Inoltre è opportuno che l'adozione e l'attuazione dei PUT, andando ad incidere sull'organizzazione complessiva delle attività urbane, siano precedute da una fase di informazione alla collettività locale e da forme di partecipazione della stessa alle scelte di piano.

4. *Contenuti della direttiva.*

Il CIPET ritiene che la soluzione dei problemi di circolazione debba riflettere le esigenze, i valori e le disponibilità economiche e comportamentali delle singole realtà locali. La direttiva di attuazione dei PUT, più che prefigurare delle soluzioni «standard», dovrà garantire la omogeneità e la correttezza tecnica della fase progettuale e delle procedure attuative, la trasparenza degli obiettivi, il rispetto delle normative e dei limiti di legge e la coerente valutazione degli effetti per i diversi soggetti coinvolti.

La direttiva pertanto dovrà fornire indicazioni, in relazione a:

1) definizione e caratteristiche del PUT;

2) modalità di redazione del PUT;

3) fasi di attuazione del PUT;

4) aspetti normativi connessi alla redazione ed attuazione del PUT.

4.1. Definizione e caratteristiche del PUT.

Le direttive di attuazione su questo tema dovranno fornire indicazioni in termini di:

a) Differenti tipologie di area urbana.

In particolare la direttiva dovrà definire i criteri dimensionali e o funzionali e le rispettive soglie al fine di distinguere:

aree urbane di piccole dimensioni i cui problemi possono essere affrontati con interventi di riorganizzazione e razionalizzazione della circolazione dei veicoli della sosta, e dei pedoni e per le quali sono adottabili PUT con contenuti e metodologie semplificati;

aree urbane di media e grande dimensione, in generale dotate di un sistema di trasporti collettivi urbani, che richiedono interventi integrati di controllo della domanda, di riorganizzazione e potenziamento della offerta di trasporto collettivo, di riorganizzazione e razionalizzazione della circolazione veicolare e della sosta.

b) Obiettivi raggiungibili.

La direttiva dovrà identificare gli obiettivi che i PUT si prefiggono quali:

migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza stradale;

preservare e mantenere le caratteristiche ambientali, ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico e favorire il recupero dell'ambiente e degli spazi urbani;

contenere i costi, il consumo energetico, e più in generale, il dispendio di risorse;

nonché le grandezze che, ove possibile, ne misurano il raggiungimento.

c) Vincoli alla attuazione.

Si fa riferimento a vincoli finanziari e a quelli derivanti dalle normative vigenti a livello locale e nazionale, con speciale riguardo agli strumenti urbanistici.

d) Tipologie di intervento.

Si fa riferimento all'utilizzo congiunto di riorganizzazione e razionalizzazione della offerta e di controllo della domanda di mobilità, differenziati per tipo di area urbana, che a titolo esemplificativo possono riguardare:

Interventi di razionalizzazione dell'offerta:

riorganizzazione, gerarchizzazione e controllo della viabilità a servizio di modi individuali (autoveicoli, motocicli, cicli e pedoni) quali ridisegno delle intersezioni e adeguamento delle caratteristiche geometriche delle strade, definizione dei sensi di marcia, limitazione delle svolte, separazione delle correnti di traffico di diverse caratteristiche, istituzione di itinerari protetti, regolazione del traffico mediante segnaletica fissa, pannelli a messaggio variabile, impianti semaforici, disegno delle reti stradali differenziate per tipologia di traffico (pedoni, cicli e motocicli, autoveicoli, ecc.);

riorganizzazione e controllo dei sistemi di trasporto collettivo, riguardanti la definizione della rete di linee, le fermate servite, le frequenze del servizio, la protezione delle linee, protezione e controllo della circolazione dei veicoli di trasporto collettivo di superficie (ad es. mediante semaforizzazione preferenziale), l'introduzione di sistemi di informazione all'utenza, ecc.;

riorganizzazione e controllo delle infrastrutture e degli spazi di sosta (scambio e destinazione) anche mediante l'uso opportuno di spazi ed elementi di arredo urbano;

riorganizzazione e controllo della circolazione dei veicoli commerciali e delle aree destinate alla distribuzione delle merci.

Interventi di gestione della domanda di mobilità:

disciplina dell'accesso e della sosta per specifiche zone del territorio urbano;

definizione della politica tariffaria di utilizzo delle infrastrutture stradali (road pricing), dei sistemi di trasporto collettivo, degli spazi di sosta (parking pricing);

disciplina per la distribuzione delle merci con la individuazione delle fasce orarie e delle aree.

4.2. Modalità di redazione del PUT.

Il PUT si riferisce alle condizioni di regime della mobilità dell'area urbana. Se l'area urbana è tale da prefigurare il verificarsi di condizioni di rischio ambientale secondo i criteri che saranno contenuti nella direttiva, il PUT richiede anche i provvedimenti sul traffico da attuarsi nelle fasi di emergenza.

Le direttive di attuazione devono comunque fornire indicazioni in termini di:

a) Fasi della progettazione di un PUT.

Si identificano le seguenti fasi:

definizione degli obiettivi e delle variabili che ne misurano il raggiungimento;

analisi dello stato attuale ed individuazione delle criticità;

formulazione di schemi di intervento;

valutazione degli effetti sugli utenti del sistema stradale e del trasporto collettivo, sui pedoni e i ciclisti;

valutazione sul livello di sicurezza;

valutazione sugli effetti esterni indotti, in particolare sui livelli di inquinamento acustico ed atmosferico;

valutazione dei costi, dei ricavi e della fattibilità finanziaria;

verifica della coerenza degli interventi con la strumentazione urbanistica vigente;

scelta degli interventi ed individuazione delle priorità.

b) Livelli di dettaglio.

Per la redazione e realizzazione di un PUT si identificano i seguenti livelli di dettaglio:

Progetto di sistema, in cui si definisce la struttura complessiva del sistema della mobilità con un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione dei costi e degli effetti. Nel caso più generale esso comprende:

schema della rete della viabilità del sistema di trasporto individuale (automobili e veicoli merci) e collettivo;

politica di parcheggio e del livello di protezione del STC nelle diverse tipologie di zone (centro storico, aree residenziali, aree urbane diffuse),

sistemi tecnologici di controllo e regolazione per l'informazione dell'utenza, per la viabilità privata ed il STC,

politiche di controllo e tariffazione della domanda di mobilità.

assetti organizzativi e gestionali

Progetti esecutivi di intervento relativi alla definizione di dettaglio degli elementi attuativi del PUT, differenziati per tipologia di area e relativi a

circolazione veicolare e relativa segnaletica,

sistema di controllo, e regolazione dell'informazione all'utenza del trasporto individuale e collettivo;

organizzazione, tariffazione, controllo e gestione della sosta,

aree e reti pedonali e ciclabili,

piani per il trasporto merci,

piani di controllo delle infrazioni;

piani del traffico nelle fasi di emergenza ambientale.

piani di monitoraggio del traffico e dell'ambiente,

piano gestionale e finanziario.

La direttiva dovrà indicare quali progetti esecutivi di intervento costituiscono elementi obbligatori e facoltativi del PUT in relazione alle specifiche condizioni locali e alle dimensioni dell'area urbana

c) Metodologie per la valutazione, la progettazione e il monitoraggio

Vanno indicati gli elementi principali della metodologia da applicarsi per le valutazioni di efficienza ed efficacia degli interventi previsti nel PUT

La metodologia completa si articola in

metodologia di stima della matrice di domanda (OD) per i modi di trasporto e i periodi significativi in relazione al tipo di area urbana mediante l'uso di diverse fonti di informazioni (indagini, modelli di domanda, conteggi di traffico):

modelli di rete stradale con funzioni di ritardo e di inquinamento del trasporto collettivo;

modelli di ripartizione modale,

modelli di assegnazione per reti congestionate,

modelli per il confronto delle alternative (benefici costi, costi/efficacia, costi/efficienza, matrici alternative/obiettivi).

Andranno inoltre definiti gli interventi che richiedono procedure quantitative di progettazione (ad es. controllo semaforico) e i requisiti funzionali di tali procedure in relazione alle tipologie e alle prestazioni desiderate

Va indicato che il monitoraggio e la gestione ordinaria del PUT richiedono che la amministrazione acquisisca e mantenga il sistema di strumenti matematici messi a punto per la predisposizione del PUT

La direttiva deve infine indicare una metodologia semplificata per le aree urbane di piccole dimensioni

d) Contenuti progettuali minimi

Vanno definiti i rilievi, gli elaborati e livelli di dettaglio minimi che costituiscono il progetto di sistema e i progetti esecutivi di intervento differenziati per tipologie di area urbana

4 3 Fasi di attuazione del PUT

Si definiscono le fasi di attuazione del PUT in termini di

articolazione temporale delle attività progettuali e amministrative,

successione degli interventi,

procedure di diffusione dell'informazione e partecipazione della comunità.

4 4 Aspetti normativi connessi alla redazione ed attuazione del PUT

Tali aspetti si estrinsecano nella

individuazione delle fonti di finanziamento per la redazione ed attuazione dei PUT,

individuazione della procedura di redazione, pubblicazione, approvazione ed attuazione con la definizione del ruolo dei soggetti coinvolti: sindaco o sindaco metropolitano, giunta, consiglio comunale, uffici tecnici, progettisti, associazioni e rappresentanze di categoria con particolare riferimento al coordinamento fra i diversi assessorati competenti in materia; la procedura dovrebbe differenziare i livelli e le modalità di approvazione del progetto di sistema relativo al complesso della mobilità da quelli dei progetti esecutivi di dettaglio di natura più propriamente tecnica;

definizione delle modalità di aggiornamento e variazione

Devono inoltre essere definite le modalità di presentazione del PUT in termini di elaborati tecnici minimi, le modalità di affidamento dell'istruttoria tecnica in termini dei rapporti da definire con i soggetti incaricati della redazione (interni e/o esterni alla amministrazione e comunque iscritti all'albo come previsto dal Nuovo codice della strada), e le modalità di trasmissione dei PUT approvati e di verifica della loro attivazione, le modalità di controllo delle amministrazioni inadempienti

93A2840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Enrico Mattei» in Matelica, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1993, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 9, la fondazione «Enrico Mattei», con sede in Matelica (Macerata), è stata autorizzata ad acquistare dalla S.p.a Saipem un complesso immobiliare sito in Matelica, via R. Fidana, distinto nel catasto del comune di Matelica alla partita 2456, foglio 62, mappali 394, 579, 632, 633, 634, 635 al convenuto prezzo di L. 105.006 000.

93A2842

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Monrovia (Liberia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Monrovia (Liberia) un consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Abidjan, con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dello Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà in seguito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1992
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 346

93A2843

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'11 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 11 maggio 1993

Dollaro USA	1489,66
ECU	1807,40
Marco tedesco	924,97
Franco francese	274,34
Lira sterlina	2291,10
Fiorino olandese	824,38
Franco belga	44,97
Peseta spagnola	12,596
Corona danese	240 —
Lira irlandese	2248,19
Dracma greca	6,818
Escudo portoghese	9,958
Dollaro canadese	1170,75
Yen giapponese	13,360
Franco svizzero	1020,32
Scellino austriaco	131,48
Corona norvegese	218,78
Corona svedese	200,64
Marco finlandese	268,89
Dollaro australiano	1042,02

93A2872

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale 559/C 20878-XV-J (126) del 7 gennaio 1993, l'esplosivo denominato: «PBXN-301» che la soc. BPD Difesa e spazio intende importare dalla soc MBB (Germania), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria seconda, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n ONU 0150-1 1D

Con decreto ministeriale 559/C.20877-XV-J (127) dell'11 gennaio 1993, l'esplosivo denominato «PBXN-5» che la soc. BPD Difesa e spazio intende importare dalla soc MBB (Germania), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria seconda, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n ONU 0484-1 1D

Con decreto ministeriale 559/C 26762 XV J (135) del 6 aprile 1993, il dispositivo di sicurezza denominato. «AIR BAG (0005 0819) - lato passeggero» con generatore di gas prodotto dalla Dynamit Nobel, che la soc. TRW Sabelt S p.a, con sede in Moncalieri (Torino), intende importare come componente finito dalla ditta TRW Repa Gmbh (Germania), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, potrà essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate

93A2844

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 559/C 23548 XV J (20) del 9 febbraio 1993, il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore elettrico ZP-71-1» destinato alla produzione del missile Folgore che la soc BPD Difesa e spazio S p a. intende importare dalla Svizzera è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale 559/C 24909 XV J (151) del 9 febbraio 1993, il manufatto esplosivo denominato. «Munizione anticarro VS-AMLR1» (per lanciamine Istrice LR) che la società Valsella Meccanotecnica intende produrre è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, n ONU 0137-1 1 D

93A2845

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nella allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n 26, dall'art 1 del decreto 9 gennaio 1989, n 4, dall'art 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n 58, dall'art 31 del decreto-legge 1° marzo 1992, n 195, convertito nella legge 9 novembre 1992, n. 428, dall'art 4 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n 36, reiterato da ultimo dal decreto-legge 19 aprile 1993, n 111

ALLEGATO

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	84	14	2	4	18	3
Anzio		12		–	12	6
Arbatax	8	30	1	1	31	18
Augusta - Siracusa	33	42	1	1	43	22
Baia		24		1	25	12
Bari	25	13	1	2	15	–
Brindisi	37	38		2	40	8
Cagliari	26	32	2	4	36	–
Castellammare di Stabia	18	9	1	2	11	–
Catania	48	41	2	1	42	8
Chioggia	104	76	4	9	85	25
Civitavecchia	102	174	7	6	180	72
Crotone	26	10	1	2	12	5
Gaeta	38	2	1	1	3	2
Gallipoli		20			20	10
Gela	4	39		1	40	24
Genova - ramo industriale	25	200		–	200	21
Genova - carenanti	6	22			22	14
Genova M.V. - carboni	600	343	33	35	378	204
Imperia	10	36		1	37	10
La Spezia	90	21	3	4	25	3
Livorno	376	460	20	26	486	140
Manfredonia	65	42	3	3	45	10
Marina di Carrara	160	29	5	15	44	4
Marsala - Mazara del Vallo	6	13			13	3
Messina		7		2	9	3
Milazzo - Lipari	16	14	1	1	15	5
Molfetta - Barletta - Trani	29	11	1	1	12	
Monfalcone	120	51	4	3	54	4
Monopoli	5	5		1	6	2
Napoli	150	96	7	11	107	72
Olbia	12	97	3	3	100	4
Palermo - Termini Imerese	89	127	4	3	130	62
Pescara	14	1	1	1	2	
Piombino - Portoferraio	50	36	1	–	36	12
P. Empedocle - Licata	15	44	2	3	47	32
Porto Nogaro	17	23	1	1	24	4
Portoscuso	22	2	1	2	4	
Porto Torres	11	10	1	1	11	
Pozzuoli	9	14	1	1	15	5
Ravenna	230	407	16	33	440	86
Reggio Calabria	14	2	1	2	4	1
Riposto		16		1	17	4
Salerno	170	169	5	5	174	90
Sant'Antioco	23	10	1	2	12	5
Savona	160	89	6	13	102	2
Taranto	32	115	4	2	117	44
Torre Annunziata	–	9	–	3	12	1
Trapani	4	10		1	11	
Trieste	294	253	14	9	262	80
Venezia	170	178	9	58	236	38
Viareggio	12	9	1		9	2
Vibo Valentia M.		10			10	3
Lampedusa	–	9	-	1	10	5
Totali	3 559	3 566	172	285	3.851	1 190

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Cannarile industria confezioni di Cannarile Cosimo con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Falex, con sede in Viterbo e stabilimento in S. Pietro Mosezzo (Novara), per il periodo dal 28 novembre 1992 al 27 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fap Sud, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e stabilimento in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 17 luglio 1991 al 16 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sige ferroviaria, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove (Caserta), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore di trentasei operai occupati presso lo stabilimento della S.r.l. Calzaturificio Pier moda di Larciano (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 20 ore settimanali per trentasei unità, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore di quarantuno dipendenti, tra impiegati ed operai, occupati presso lo stabilimento della S.p.a. Zani Cirano di Barberino Val d'Elsa (Firenze), località Treppiè, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per quarantuno unità, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore di novecentotrentaquattro unità dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, occupate presso lo stabilimento di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro secondo le seguenti modalità:

n. 154	unità	da 40 h	settimanali	a 20 h	settimanali
» 514	»	da 36 h	»	a 20 h	»
» 155	»	da 34 h	»	a 20 h	»
» 111	»	da 30 h	»	a 20 h	»

è disposta la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 16 ottobre 1992.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale del 25 novembre 1991, n. 11830, limitatamente al periodo 11 maggio 1992-16 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radio cine forniture - R.C.F., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per centotredici lavoratori su un organico complessivo di duecentoquarantasette lavoratori (7 ore al giorno per cinque giorni alla settimana), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore di trentasei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., occupati presso lo stabilimento di Sacile (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 maggio 1992 al 9 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Triulzi Ress, con sede in Saronno (Varese) e stabilimento in Novate (Milano), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Moro, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento in Codroipo (Udine), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Specialmeccanica, con sede in Leivi (Genova) e stabilimento in Leivi (Genova), per il periodo dal 14 gennaio 1993 al 13 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Gerry, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento in Arzano (Napoli), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.G.I.S., con sede in Cortefranca, frazione Colombaro (Brescia) e stabilimento in Cortefranca, frazione Colombaro (Brescia), per il periodo dal 25 ottobre 1992 al 24 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmac, con sede in Brescia e stabilimento in Brescia, per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nardi costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 gennaio 1993 al 13 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cav. Luigi Presel, con sede in Trieste e stabilimento in Trieste, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società regionale idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e stabilimento in Catania, per il periodo dal 21 novembre 1992 al 20 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vibropress, con sede in Teramo e stabilimento in Teramo, per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediterranea carni con sede in Catania e unità in Catania è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 1992 al 29 ottobre 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12334 del 6 ottobre 1992.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 30 ottobre 1992 al 29 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 28 luglio 1992 al 27 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Conceria Juliani, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Avellino, per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulat Italia, con sede in Lacedonia (Avellino) e stabilimento in Lacedonia (Avellino), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perifer, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 17 luglio 1991 al 16 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.V.A. Levorato, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e unità in Sarmeola di Rubano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore settimanali, per il periodo 1° febbraio 1993-13 aprile 1993 e 28 ore settimanali, per il periodo 14 aprile 1993-31 dicembre 1993, nei confronti di trecentodue unità delle trecentosei che rappresentano l'intero organico della predetta società, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore di complessivi centosettantuno dipendenti dalla M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Rho (Milano), per i quali è stato stabilito un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali per novantaquattro lavoratori addetti alla manutenzione/pulizie, magazzino filati, incollaggio, incorsatura, greggi, finissaggio, piegatura, magazzino finiti, campionario, da 34 a 17 ore medie settimanali nell'arco plurisettimanale per settantaquattro lavoratori dei reparti pulizia telai/servizi, TFS, da 72 ore a 52 ore medie settimanali nell'arco plurisettimanale per un lavoratore addetto alla vigilanza, da 50 ore a 29 ore medie settimanali nell'arco plurisettimanale per due lavoratori addetti alla vigilanza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993, in favore di ventotto unità dipendenti dalla Basket S.p.a. di Udine, occupati presso lo stabilimento di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per venti operai (4 ore al giorno per cinque giorni); a 30 ore settimanali per 6 impiegati (6 ore al giorno per 5 giorni); e a 20 ore settimanali per un impiegato (4 ore al giorno per 5 giorni), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 29 dicembre 1992 al 28 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore di undici operai dipendenti dalla S.r.l. Canali e C. di Canzo (Como), occupati presso lo stabilimento di Canzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 novembre 1993.

93A2830

MINISTERO DELLE FINANZE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1993, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 283, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

93A2846

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Lobera e Turco, in Mondovì

Con decreto ministeriale 15 aprile 1993 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 912.569.873, dovuto dalla S.p.a. Lobera e Turco di Mondovì, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1993, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cuneo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

93A2847

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Paolo Ferraris», in Torino

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 116, alla fondazione «Paolo Ferraris», con sede in Torino, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto composto di diciotto articoli.

93A2848

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» in contenitori di vetro

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 318 del 19 aprile 1993 la Sangemini S.p.a., con sede in Roma, via Fiume Giallo n. 3 e stabilimento in Sangemini (Terni), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Antiche sorgenti umbre - Fabia» nel tipo liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori vetro della capacità di 50, 75 e 100 cl.

93A2849

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1993, n. 15/93 (prot. n. 13397/93/7.491), concernente: «Art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 riguardante "Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali" operanti nel settore pubblico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1993)

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre *1993*, n. 421" ...», si legga: «... a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre *1992*, n. 421" ...»; nella stessa pagina 14, seconda colonna, primo capoverso, dove è scritto: «Il comma 2 dello stesso art. 47 precisa ...», si legga: «Il comma 2 dello stesso *citato* art. 47 precisa ...».

Alla pag. 15, prima colonna, quinto rigo, dove è scritto: «... e negli organismi collegiali *similari*», si legga: «... e negli organismi collegiali *similari*»; nella medesima pag. 15, seconda colonna, al quarto capoverso, dove è scritto: «... (già *escluse* alla direttiva-circolare ...», si legga: «... (già *accluse* alla direttiva-circolare ...»; al terzultimo rigo della stessa colonna, dove è scritto: «... del personale *dirigente* ...», si legga: «... del personale *dirigenziale* ...».

93A2859

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano. 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 9 3 *

L. 1.300